



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



Ufficio legale e legislativo

Circolare OICE del 13 ottobre 2003

REQUISITI DELLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DI PROFESSIONISTI NEOCOSTITUITE

(applicazione dell'art. 6, comma 8 della legge 415/98)

1. In base a quanto stabilito dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella deliberazione 167/02 (del 12.6.2002) si ritiene opportuno fare il punto sul tema dei requisiti delle società neocostituite.
2. Come è noto l'art. 6, comma 8 della legge 415/98 prevede che la nuova società, per tre anni dalla data della sua costituzione, possa partecipare alle gare di progettazione documentando il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi “anche” con riferimento ai requisiti dei soci della società stessa (se società di persone o cooperativa) e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società a tempo indeterminato e con qualifica di dirigenti o con funzione di collaborazione coordinata e continuativa, nel caso di società di ingegneria.
3. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha interpretato la norma tenendo comunque fermo il principio generale di riferire sempre i requisiti alle figure professionali in ragione della necessaria imputazione ad esse della responsabilità professionale.

Pertanto, nel caso di nuova società di professionisti, il professionista che in precedenza operava come singolo, o il professionista facente parte di uno studio associato, in base a quanto affermato dall'Autorità, dovrebbe potere portare all'interno della neocostituita società di professionisti il proprio fatturato (requisito economico-finanziario) derivante dal precedente reddito da P.IVA singola o la quota parte del fatturato dello studio associato a lui imputabile; *nulla quaestio* invece



sulle referenze tecniche, per le quali appare chiaro che il “*curriculum*” del professionista, socio della neocostituita società, potrà essere fatto valere integralmente per i primi tre anni di funzionamento della società stessa.

4. Rimarrebbe invece il problema dei requisiti organizzativi (ad esempio, l’organico medio annuo della neocostituita società come si determina?; le “attrezzature tecniche” previste come elemento dal d.lgs. 157/95 come confluiscono nella società neocostituita?)
5. Nel caso di nuova società di ingegneria, secondo quanto affermato nella deliberazione 167, i requisiti della società neocostituita verrebbero documentati con riguardo al direttore tecnico, ai professionisti dirigenti e ai collaboratori della nuova società che, in precedenza, all’interno di altre strutture, avevano svolto le attività professionali.

Con riguardo a questa ipotesi si potrebbero dare ulteriori due ipotesi:

- a) Società costituita da soggetti che operavano all’interno di altre strutture (società, studi associati, ecc.), non come soci ma come dipendenti o collaboratori: in questo caso si ritiene che la norma potrebbe essere utilizzata al fine di risolvere il problema relativo ai requisiti tecnici. Rimarrebbe però irrisolto l’aspetto concernente i requisiti economico-finanziari e quelli organizzativi, difficilmente riferibili a persone fisiche, ancorché “trasmigrate” da altre strutture nella nuova società di progettazione (diverso sarebbe stato il caso se queste figure fossero state in precedenza singoli professionisti, o professionisti associati: la questione si sarebbe risolta come nel caso delle società di professionisti, avendo essi un requisito economico-finanziario autonomo e individuabile);
- b) Società costituita come fusione di altre società di ingegneria o di uno studio e di una società di ingegneria: anche in questo caso *nulla quaestio* per i requisiti tecnici riferibili alle predette figure, mentre per i requisiti economico-finanziari - a parte le considerazioni svolte in precedenza, per cui sarebbero salve solo le società all’interno delle quali, ad esempio, il D.T o il professionista dipendente, o il collaboratore, fosse stato in precedenza singolo professionista o socio di uno studio associato - la disposizione, così come interpretata dall’Autorità, non parrebbe consentire l’utilizzazione dei requisiti di fatturato (o delle attrezzature tecniche) propri delle società di capitali e dello studio, requisiti non imputabili ai professionisti e che sono propri della società (e non delle singole persone fisiche) e dello studio che intendono riunirsi in una nuova struttura societaria.

6. Dal momento che, in ogni caso, la norma non sembra consentire alle nuove società di ingegneria di partecipare autonomamente alle gare di progettazione, se non come “mandanti cooptate” in un raggruppamento, l’Oice ritiene che quanto affermato dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici verrebbe a svuotare del tutto il significato della disposizione in esame, non consentendo alle nuove società di documentare tutti i requisiti richiesti nei bandi di gara e finendo per svuotare di significato una disposizione di cui, invece, occorre dare un’interpretazione tale da potere consentire una piena operatività a tali società.

7. In tale ottica occorre interpretare la norma e, in particolare, tentare di dare un senso compiuto all’inserimento, all’interno del comma 6, dell’avverbio “anche” (*“Ai fini della partecipazione alle gare....le società possono documentare il possesso dei requisiti...anche con riferimento ai requisiti...”*). A tale riguardo, se si considera che una società appena costituita non ha la possibilità di documentare alcun requisito, sembra logico concludere che l’avverbio voglia indicare la possibilità di documentare i requisiti secondo una modalità aggiuntiva. In altre parole parrebbe che la possibilità data dalla norma debba presupporre già la documentazione dei requisiti attraverso i requisiti dei soggetti (ad esempio studi associati.) che hanno “mutato veste giuridica” e hanno dato origine alla nuova società.

L’avverbio starebbe quindi a significare che, in aggiunta alla possibilità di documentare i requisiti attraverso quelli facenti capo alle strutture che hanno dato luogo alla nuova società, sia data la possibilità di integrazione attraverso quanto dimostrabile da parte delle persone fisiche facenti parte della nuova società.

In sostanza, a nostro avviso, - prevedendo la predetta norma della 415/98 la possibilità di documentare i requisiti previsti dal bando di gara “anche” con riguardo ai requisiti delle predette figure professionali - dovrebbe essere ammissibile documentare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, cumulando, per i premi tre anni dalla costituzione della società, ad esempio i precedenti fatturati, ad esempio, dello studio associato, al di là, quindi, della loro riferibilità alle singole persone fisiche. Diversamente argomentando si giungerebbe ad un brutale azzeramento di tutto il progresso (referenze, fatturati, ecc.) di un progettista (studio o società) che negli anni precedenti aveva operato sul mercato, soltanto perché questi ritenga opportuno di trasformarsi in un'altra entità societaria. Peraltro la stessa Autorità afferma che *“una interpretazione restrittiva contrasterebbe con quanto è invece consentito per le imprese di costruzione alle quali il comma 9 dell’art.15 del DPR 34/00 riconosce, in caso di fusione o di*

altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un altro ramo, la possibilità di avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.”

8. Va inoltre tenuto conto che questa lettura consente alle nuove società di soddisfare i requisiti di partecipazione alle gare (artt. 63 e 66 del Dpr 554/99), che fanno riferimento anche ai 5 o ai 10 anni precedenti, mentre con il riferimento ai tre anni di cui all'art. 6, comma 8 della legge 415/98 sarebbe impossibile partecipare alle gare per una nuova società.

9. Va poi considerato che comunque, questa lettura, consentendo di risolvere il problema dei requisiti delle nuove società per i primi tre anni di attività, non sembra neanche particolarmente iniqua per gli altri partecipanti alle gare perché l'utilizzazione aggiuntiva dei requisiti relativi ai fatturati o alle strutture tecniche verrebbe gradualmente a perdere di importanza. Infatti, con il passare del tempo, le richieste dei bandi, relative all'ultimo triennio o quinquennio, o decennio (vedasi art. 63 e 66 del Dpr 554/99) andrebbero via via a riferirsi anche al periodo di operatività della nuova società, riducendo quindi l'incidenza dei requisiti "cumulati" dallo studio e dalla società.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Mascolini'.

Avv. Andrea Mascolini
Direttore Ufficio legale e legislativo OICE